



REGIONE DEL VENETO

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
PER IL VENETO

BANDO PUBBLICO	Reg. UE 2021/2115, Art. 70
Codice intervento	SRA19
Nome intervento	ACA19 - Riduzione impiego fitofarmaci
Azione	19.2 - Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose
Autorità di gestione regionale	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura regionale responsabile dell'intervento	Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria



INDICE

1. Descrizione generale
 - 1.1 Descrizione intervento
 - 1.2 Obiettivi
2. Ambito territoriale di applicazione
3. Beneficiari degli aiuti
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. Operazioni ammissibili
 - 4.1 Operazioni previste
 - 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Impegni
 - 4.6 Obblighi
 - 4.7 Vincoli
 - 4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni
5. Pianificazione finanziaria
 - 5.1 Importo finanziario a bando
 - 5.2 Forma ed entità del sostegno
 - 5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
 - 5.4 Aiuti di Stato
 - 5.5 Sanzioni e riduzioni
6. Criteri di selezione
 - 6.1 Criteri di priorità e punteggi
 - 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza
7. Domanda di aiuto
 - 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
8. Domanda di pagamento
 - 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
 - 8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni
10. Informativa trattamento dati personali
11. Informazioni, riferimenti e contatti
12. Allegati tecnici



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

L'intervento "Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari", Azione 2, prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di gestione agronomica volte a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE.

Con riferimento specifico al Piano d'azione Nazionale (PAN) approvato in applicazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo quanto prescritto in etichetta, alla tenuta del registro dei trattamenti, alla documentazione relativa all'acquisto degli stessi, alla regolazione o taratura strumentale delle attrezzature, nonché alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si prefigura più ambizioso in termini ambientali poiché accoglie e supera le indicazioni del PAN sostenendo il carattere di volontarietà di talune azioni.

Azione attivata

Azione 2) Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose in quanto contribuiscono all'inquinamento ambientale, classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE.

La limitazione riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione e altre eventualmente individuate a livello regionale da analisi territoriali.

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

- **Obiettivo specifico n. 5:** Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche.
- **Obiettivo specifico n. 6:** Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
- **Obiettivo specifico n. 9:** Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

2. Ambito territoriale di applicazione

L'intero territorio regionale.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori così come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- Condurre almeno una UTE, come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione del Veneto.
- All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno validi al 1 gennaio del primo anno di impegno (2024).
- Adesione con la SAU dell'UTE del gruppo/i di colture (colture arboree, colture erbacee e colture orticole in pieno campo), indicati dalla Tabella 1, scelto/i al momento della presentazione della domanda di sostegno. Quindi, al momento della presentazione della domanda di sostegno devono essere individuati i gruppi colturali sui quali il beneficiario assume l'impegno di rispettare i vincoli dell'Azione.
- Sono esclusi tunnel e serre mobili o fisse.



- Nel caso di più UTE il richiedente presenta domande distinte.

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

Adozione di strategie di difesa fitosanitaria volte a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 e di altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE.

4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- L'adesione all'Azione 2 è vincolata all'adesione combinata con l'Azione 1 dell'intervento SRA19 .
- Sulla superficie oggetto di impegno per Azione 2 dell'intervento SRA 19 non possono sussistere impegni a valere sull'Azione 3 dell'intervento SRA 19.
- Superficie minima oggetto di impegno: 1 ettaro.
- Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.

4.3 Spese ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.4 Spese non ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.5 Impegni

Impegni generali

- a. Non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente.
- b. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura ex Dlgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. UE 1009/2019, come individuati dal DM 10.10.2022 (GU 29/12/2022) per soddisfare il fabbisogno delle colture nel rispetto del MAS sulle superfici della SAU in conduzione.
- c. Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale.
- d. L'intervento non è vincolato ad appezzamenti fissi: i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione dell'ordinamento e della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU aziendale ad impegno ed il rispetto del/i gruppo/i colturale/i scelto/i nella domanda di aiuto.

Impegni specifici

- e. Non superare il numero massimo annuale di interventi fitosanitari con sostanze attive candidate alla sostituzione individuate a livello regionale per coltura e ciclo colturale, come da successiva Tabella 1. Il calcolo delle sostanze attive candidate alla sostituzione non include gli interventi eseguiti con il rame.
- f. Limitazione o divieto di impiego, come dettagliato nelle successive Tabella 1 e Tabella 2, delle altre sostanze individuate a livello regionale:
 - Sostanze, attualmente autorizzate, che hanno determinato lo stato chimico "non buono" dei corpi idrici sotterranei (vedi Piano di Gestione approvato con delibera n. 2 del 20/12/2021 dell'Autorità di Gestione Alpi Orientali): glyphosate, dimetomorf, bentazone, S-metolachlor, metalaxil e metalaxil-M, tebuconazolo.



- Sostanze, attualmente autorizzate, che hanno determinato superamenti dello standard di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali: glyphosate, dimetomorf, s-metolachlor, nicosulfuron.
- Sostanze il cui impiego è autorizzato in deroga all'art. 53 del reg. 1107/2009 e che risultano ampiamente commercializzate in Regione Veneto (dati di vendita): 1-3, dichloropropene.

g. L'impegno di cui alla lettera f. si applica a tutte le colture appartenenti al gruppo di coltura prescelto (colture arboree, erbacee, orticole in pieno campo) con le condizioni previste nella Tabella 1

Tabella 1: Numero massimo annuale di interventi ammessi per la difesa e il controllo delle infestanti con sostanze attive candidate alla sostituzione (escluso il rame), comprese ulteriori restrizioni per alcune sostanze candidate alla sostituzione e limiti d'uso di altre sostanze individuate a livello regionale (come indicato in Tabella 2).

Limiti d'uso di altre sostanze individuate, comprese ulteriori restrizioni per alcune sostanze candidate alla sostituzione (*)										
	N. massimo interventi ammessi con candidati alla sostituzione (esclusi interventi con rame) - difesa e controllo infestanti	dimetomorph	metalaxyl M	S-metolachlor	bentazone	metalaxyl *	tebuconazolo*	nicosulfuron *	glyphosate	1,3 dicloropropene
Gruppo culturale: Colture arboree										
Actinidia	2		x							
Albicocco	8									
Castagno	0									
Ciliegio	6									
Kaki	1									
Melo	16		x							
Nocciolo	4									
Noce	4									
Olivo	4									
Pero	18									
Pesco	11									
Susino	9									
Vite da vino	7	x	x			x	x			
Fragola	7		x							
Lampone	6									
Mirtillo	0									
Ribes e uva spina	1									
Rovo	5									
Gruppo culturale: Colture erbacee										
Avena, segale triticale	2									
Barbabetola da zucchero	4			x						
Colza	2									
Girasole	3			x						
Farro	0									

x (come da LTDI regionali)
 x (divieto di utilizzo per tutte le colture per le quali può essere autorizzato in deroga)



Favino	3							
Frumento	4							
Mais	4			x	x			x
Orzo	3							
Pisello proteico	7							
Riso	5							
Soia	3			x	x			
Sorgo	2			x	x			
Tabacco	5							
Gruppo culturale: Colture orticole in pieno campo								
Aglio	6	x						
Anguria	6	x	x					
Asparago	5							
Arachide	1							
Basilico	5	x	x					
Bietola da costa e da orto	4	x		x				
Cardo	1							
Carciofo	7	x						
Carota	8							
Cavolo rapa	1							
Cavolo ad infiorescenza	7		x					
Cavolo a testa	7		x					
Cavolo a foglia	4		x					
Cece	5							
Cetriolo	11	x	x					
Cicoria	9	x	x					
Cipolla	7	x	x					
Dolcetta	10	x	x					
Erbe fresche	5	x	x					
Fagiolino	8		x					
Fagiolo	9			x				
Finocchio	9							
Indivia riccia e scarola	10	x	x					
Lattughino	12	x	x					
Lattuga	10	x	x					
Mais dolce	3							
Melanzana	11	x	x					
Melone	7	x	x					
Patata	10	x	x					
Peperone	11		x					



Pisello	9		x						
Pomodoro da mensa	10	x	x						
Pomodoro pieno campo	10	x	x	x					
Porro	3	x							
Prezzemolo	6	x	x						
Radicchio	12	x	x						
Rapa	1								
Ravanello	1								
Rucola	10	x	x						
Scalognò	3	x							
Sedano	5								
Spinacio	9	x		x					
Zucca	5	x							
Zucchini	8	x							

Tabella 2: descrizione delle limitazioni d'uso (*individuate con "x" in Tabella 1*), sempre nel rispetto dei limiti di etichetta

dimetomorph	Per vite come da LTDI regionali , per altre colture autorizzate in elenco (aglio, anguria, basilico, bietola, carciofo, cetriolo, cicoria, cipolla, dolcetta, erbe fresche, invidia riccia e scarola, lattughino, lattuga, melanzana, melone, patata, pomodoro, porro, prezzemolo, radicchio, rucola, scalognò, spinacio, zucca, zucchini) max 2 interventi
metalaxyl M	Per vite come da LTDI regionali, per altre colture autorizzate in elenco (actinidia, melo, fragola, anguria, basilico, cavoli, cetriolo, cicoria, cipolla, dolcetta, erbe fresche, fagiolino, invidia riccia e scarola, lattughino, lattuga, melanzana, melone, patata, pisello, peperone, pomodoro, prezzemolo, radicchio, rucola) max 2 interventi
S-metolachlor	Per mais, barbabietola da z., girasole, soia, sorgo, bietola, fagiolo, spinacio e pomodoro come da LTDI regionali
bentazone	Divieto per mais . Per soia e sorgo come da LTDI regionali
metalaxyl *	Divieto per vite
tebuconazolo*	Divieto per vite
nicosulfuron *	Per mais max 1 intervento
glyphosate	Per tutte le colture : limitazioni come da LTDI regionali
1,3 dicloropropene	Divieto di impiego per tutte le colture per le quali dovesse essere autorizzato in deroga

Le limitazioni riportate nella tabella 1 non comprendono gli interventi di difesa fitosanitaria completamente eseguiti con sostanze non candidate alla sostituzione o non individuate nell'impegno regionale restrittivo.

Le limitazioni specifiche per le sostanze candidate alla sostituzione, individuate nella tabella 1 (indicate con asterisco *), concorrono al raggiungimento del numero massimo di interventi individuato nella colonna "numero massimo interventi ammessi con candidati alla sostituzione".

Per quanto riguarda gli impegni restrittivi riferiti alle sostanze individuate dalla Regione sopra elencate, dove previsto, si fa riferimento alle limitazioni d'uso riportate nelle Linee Tecniche di Difesa Integrata (LTDI) annualmente approvate con Decreto del direttore della UO Fitosanitario.

In considerazione dell'ordinarietà territoriale e delle mutabili condizioni di autorizzazione delle sostanze attive (Es. stato della classificazione come candidate alla sostituzione) e in funzione della disponibilità di sostanze attive candidate alla sostituzione per ciascuna coltura, potrà essere variato il maggiore impegno in termini di riduzione delle sostanze oggetto



di limitazione, candidate alla sostituzione o individuate a livello regionale: in sede di conferma annuale verranno fornite eventuali informazioni aggiuntive sulla sostanza attiva mutata.

La SOI può anch'essa variare nel corso periodo di impegno qualora per le colture oggetto di impegno non fossero più disponibili sostanze attive candidate alla sostituzione in ragione dell'aggiornamento della tabella stessa.

- h. Per le colture arboree è ammesso esclusivamente il diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto. Non sono ammessi interventi erbicidi nell'interfila.
- i. Divieto di ricorso a prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive revocate, ancorché autorizzati ai sensi dell'art. 53 del Reg. UE n. 1107/2009.
- j. Obbligo di compilazione del registro aziendale dei trattamenti informatizzato regionale "A58-04"; eventuali trattamenti di bioprotezione che non sono definibili come "trattamento con prodotti fitosanitari" vanno dichiarati secondo le modalità stabilite nel Registro dei Trattamenti (A58-04).
- k. Colture che succedono alla coltura principale o cicli successivi nell'anno della stessa coltura o di altre devono comunque essere assoggettate al rispetto degli impegni dalla lettera e) alla j) ma non concorrono alla determinazione del premio.
- l. Aderire, entro il periodo di esecuzione degli impegni, alle iniziative formative o alla consulenza ai sensi dell'Art. 78 del Regolamento (UE) 2021/2115 mirate ai temi caratterizzanti dell'Azione, rese disponibili dai pertinenti interventi di sviluppo rurale, portandole a conclusione nei termini previsti.

4.6 Obblighi

L'intervento rientra nell'ambito dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata. I beneficiari sono pertanto tenuti – nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità Rafforzata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV- del Reg. (UE) 2021/2116 e al Reg. (UE) 2022/1172.

I requisiti di baseline previsti in applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, sono di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatorie (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatorie pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Il presente intervento rientra, inoltre, fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ai sensi del relativo Decreto Interministeriale del 28.12.2022, n. 664304.

4.7 Vincoli

Il periodo di impegno è di cinque anni e ha inizio a partire dal 01/01/2024.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

Non applicabile all'intervento.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando



L'importo a bando è di 8.000.000,00 euro.

5.2 Forma ed entità del sostegno

L'entità del sostegno è la seguente:

Azione	Colture	Premio (Euro/ettaro/anno)
Azione 2 - Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose	Fruttiferi (pomacee e drupacee)	250
	Fruttiferi (altri fruttiferi)	80
	Vite	240
	Orticole	200
	Erbacee	68

Il pagamento dell'aiuto verrà concesso solo per le superfici oggetto di impegno specifico.

5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo "Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti", che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Sulla medesima superficie l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) è disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali e regionali (DDR 55/2023 e s.m.i.) in materia di Eco-schemi.

5.4 Aiuti di Stato

L'intervento è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Non si applicano; la finanziabilità delle domande avviene in base alle graduatorie dell'Azione 1 dell'intervento SRA 19 – Riduzione impiego fitofarmaci.

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

Non si applicano; la finanziabilità delle domande avviene in base alle graduatorie dell'Azione 1 dell'intervento SRA 19 – Riduzione impiego fitofarmaci.

7. Domanda di aiuto

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto



Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all’Agenzia veneta per i pagamenti (Avepa), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è prevista documentazione da allegare alla domanda di aiuto.

L’istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8. Domanda di pagamento

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Il beneficiario presenta domanda di pagamento all’Avepa, per il primo anno di impegno (2024) e per gli anni successivi, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Non è prevista documentazione da allegare alla domanda di pagamento.

L’istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116 dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione.

A seconda dell’intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all’intervento.

A seconda dell’intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.). Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023), nell’ambito del PSN PAC 2023-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né



diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://AVEPA.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,

Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-veneto-23-27>

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti

via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: direzione@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>

12. Allegati tecnici

Allegato 12.1: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

Sostanze attive candidate alla sostituzione

Le sostanze attive candidate alla sostituzione sono individuate a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, e sono elencate nell'allegato, parte E, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per le quali il Decreto interministeriale del 7 novembre 2019 (attuazione della Direttiva UE n. 2019/782 della Commissione del 15 maggio 2019 recante modifica della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati) prevede un indicatore di rischio armonizzato pari a 16.

L'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione è consultabile al link:

<https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances>



Sostanze attive autorizzate classificate come “Candidate alla sostituzione”		
Insetticidi, nematocidi e acaricidi	Fungicidi e fitoregolatori	Diserbanti
Cypermotrina	Benzovindiflupyr	Aclonifen
Emamectina	Bromuconazole	Chlortoluron
Esfenvalerate	Cyprodinil	Diclofop methyl
Etofenprox	Difenoconazole	Diflufenican
Etozazole	Fludioxonil	Flufenacet
Lambda-Cyhalothrin	Fluopicolide	Halosulfuron metile
Metam potassium	Ipconazole	Imazamox
Metam sodium	Metalaxyl	Lenacil
Methossifenozone	Metconazole	Metribuzin
Oxamyl	Pacllobutrazolo	Metsulfuron methyl
Pirimicarb	Procloraz	Nicosulfuron
Tebufofenpirad	Prodotti rameici (Miscela Bordolese, Rame idrossido, Rame ossicloruro, Rame ossido, Rame solfato tribasico)	Oxyfluorfen
	Tebuconazole	Pendimethanil
	Ziram	Propyzamide
		Prosulfuron
		Sulcotrione
		Tembotrione
		Tri-allate

Ad ogni bando di conferma si provvederà ad aggiornare l'elenco.

Limitazioni specifiche

Le limitazioni riportate nelle Tabelle si riferiscono ai soli interventi di difesa fitosanitaria eseguiti con sostanze candidate alla sostituzione o individuate nell'impegno regionale restrittivo.

Le limitazioni specifiche per le sostanze candidate alla sostituzione, individuate nella tabella 1 del Paragrafo 4.5 Impegni (indicate con asterisco *), concorrono al raggiungimento del numero massimo di interventi individuato nella colonna “numero massimo interventi ammessi con candidati alla sostituzione”.

Esempio: per la sostanza nicosulfuron è previsto un solo intervento sul mais, tale intervento concorre al raggiungimento del numero massimo di interventi con sostanze candidate alla sostituzione già definiti per la coltura.

Per quanto riguarda gli impegni restrittivi riferiti alle sostanze individuate dalla Regione nella tabella sopra richiamata, dove previsto, si fa riferimento alle limitazioni d'uso riportate nelle Linee Tecniche di Difesa Integrata (LTDI) **annualmente** approvate con Decreto del direttore della UO Fitosanitario.

In considerazione dell'ordinarietà territoriale e delle mutabili condizioni di autorizzazione delle sostanze attive (Es. stato della classificazione come candidate alla sostituzione) verrà definito il maggiore impegno in termini di riduzione delle sostanze oggetto di limitazione, candidate alla sostituzione o emerse sulla base di esigenze di mitigazioni ambientali emerse a livello regionale.

Il numero massimo di interventi con le sostanze candidate alla sostituzione riportato in tabella 1 può essere variato in funzione della disponibilità di sostanze attive candidate alla sostituzione per ciascuna coltura. Di conseguenza la tabella può essere aggiornata nel corso quinquennale del periodo di impegno e la SOI può anch'essa variare nel corso periodo di impegno qualora per le colture oggetto di impegno non fossero più disponibili sostanze attive candidate alla sostituzione in ragione dell'aggiornamento della tabella stessa.

Misurazione degli interventi

L'esecuzione dell'Azione si basa sull'attuazione di **interventi**. Per “**intervento**” si intende ciascuna operazione di utilizzo di una sostanza attiva nel trattamento effettuato per una singola coltura, indipendentemente dalle avversità per le quali la sostanza viene autorizzata.

Nel caso di miscela, ogni sostanza attiva presente costituisce un “intervento” da conteggiare.

